



Ambito Territoriale di Caccia Rimini1

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E IL PRELIEVO
DI UNGULATI NELL'ATC RN1**

***Proposta di adeguamento
19 aprile 2023***

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto: dalla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; dal R.R. 27 maggio 2008 n. 1; dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (in seguito PFVR) approvato dall'Assemblea Legislativa con Delibera n. 179 del 06/11/2018 (in seguito citato come PFVR).
2. Il presente regolamento persegue la tutela degli Ungulati selvatici in forma sostenibile, per garantire la tutela delle produzioni agricole e limitare il rischio degli incidenti stradali, disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio di competenza dell'ATC RN1 (denominato in seguito ATC).
3. Gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Consiglio dell'ATC RN1 (in seguito Consiglio) su proposta della [Commissione Tecnica Ungulati \(in seguito CTU\)](#), ~~sentita la~~ Commissione Ungulati (in seguito CU) ~~sentita la Commissione Tecnica Ungulati (in seguito CTU)~~, entrambe nominate dall'ATC.
4. Il presente regolamento è efficace per il periodo di vigenza del PFVR.
Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio dell'ATC RN1 o quando necessario per l'adeguamento alla normativa.

ART. 2 – La pianificazione territoriale per la gestione e il prelievo degli Ungulati

1. La pianificazione territoriale per la gestione ed il prelievo del Cinghiale e dei Cervidi viene realizzata attraverso l'individuazione dei Distretti di Gestione degli Ungulati (denominati DG) e di Unità di Gestione del Cinghiale (UG-cinghiale) e di Unità di Gestione del Capriolo (UG-capriolo), che interessano tutto il territorio di caccia programmata di competenza dell'ATC. All'interno delle UG possono essere individuate delle Zone di Caccia (ZC).
2. I DG rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività di gestione faunistico-venatoria ascrivibili alle popolazioni di Ungulati e devono avere una SASP (Superficie Agro-Silvo-Pastorale) minima di ha. 5.000 e massima di ha. 15.000.
3. Nel territorio dell'ATC sono individuati n. 3 DG, denominati DG1, DG2, DG3, così come riportati in allegato A) al presente regolamento e sono vigenti nei termini di applicazione del PFVR 2018-2023.
4. Il Consiglio, ~~sentita la CU e la~~ [su proposta motivata della](#) CTU [e sentita la CU](#), può [proporre alla Regione di](#) apportare modifiche ai DG, nel rispetto di quanto previsto dal PFVR e dell'individuazioni di confini coincidenti con strade carrozzabili da autovetture o con limiti fisici o con limiti tabellati di istituti faunistici, nei seguenti casi:
 - a) quando viene modificata la pianificazione territoriale per l'istituzione di Istituti Faunistici o per la loro restituzione al territorio di gestione programmata della caccia;
 - [b\)](#) quando vi è una variazione del numero di squadre di caccia in braccata o di gruppi di girata che possono essere ammesse tra due stagioni venatorie successive;
 - [c\)](#) [per ottemperare agli atti di programmazione della Regione e/o agli aggiornamenti normativi di riferimento;](#)
 - ~~b)d)~~ [per esigenze tecniche correlate alla gestione degli ungulati.](#)
 - ~~e)~~ [per motivi ritenuti gravi o necessari dal Consiglio dell'ATC.](#)
5. Le UG-cinghiale, rappresentano i territori in cui le squadre di braccata, i gruppi di girata e gruppi di seleggiatori ammessi esercitano in via esclusiva il prelievo del cinghiale per l'intera stagione venatoria, fatto salvo che nella aree più prossime alla zona costiera in corrispondenza di ciascun DG

viene individuata una UG (corrispondente agli ex extra DG e denominata in seguito UGc) in cui il prelievo è esercitato esclusivamente in forma selettiva e in cui l'accesso è consentito a tutti i selegacciatori ammessi in forma regolamentata. Le UG-cinghiale per il prelievo selettivo possono essere in sovrapposizione territoriale con quelle per il prelievo in forma collettiva. Le UG-cinghiale per il prelievo del cinghiale in girata possono essere in sovrapposizione con quelle destinate al prelievo in braccata quando i componenti dei gruppi di girata autorizzati sono gli stessi che fanno parte della squadra autorizzata nella medesima UG.

6. Le UG-capriolo, rappresentano i territori in cui i selegacciatori di capriolo ammessi esercitano in via esclusiva il prelievo per l'intera stagione venatoria, fatto salvo che nelle aree più prossime alla zona costiera in corrispondenza di ciascun DG viene individuata una UG (corrispondente agli ex extra DG, denominata in seguito UGc) in cui l'accesso è consentito a tutti i selegacciatori ammessi in forma regolamentata.
7. Le UG-cinghiale, che non possono essere frammentate ed i confini devono essere individuati su limiti fisici e naturali facilmente identificabili, devono avere un SASP minima:
 - a) al fine di avere una disponibilità territoriale per esercitare il prelievo con efficacia, di ha. 2.500 per la caccia in braccata, fatto salvo che alle squadre di nuova costituzione/autorizzazione può essere destinata una superficie inferiore per il periodo di vigenza del presente Regolamento;
 - b) al fine di avere una disponibilità territoriale per esercitare il prelievo con efficacia di ha. 1.250 per la caccia in girata, fatto salvo che ai gruppi di girata di nuova costituzione/autorizzazione può essere destinata una superficie inferiore per il periodo di vigenza del presente Regolamento;
 - c) al fine di esercitare il prelievo senza rischi per la reciproca incolumità dei selegacciatori, di ha. 300 per la caccia selettiva.
8. Le UG-capriolo, che non possono essere frammentate ed i confini devono essere individuati su limiti fisici e naturali facilmente identificabili, devono avere una SASP minima media, nell'ambito dell'DG, di ha. 300.
9. Nell'ambito del Piano annuale di gestione del Cinghiale e del Capriolo (di cui ai successivi art. 3 comma 1 e art. 9 comma 3), il Consiglio, su proposta della ~~CU e della~~ CTU e sentita la CU, approva la perimetrazione delle UG, nel rispetto degli indirizzi del PFVR, al fine di consentire agli aventi diritto di effettuare la gestione ed esercitare il prelievo.

TITOLO II - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 3 – La gestione faunistico-venatoria

1. Quale strumento di pianificazione e gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio, su proposta ~~della CU e della~~ CTU sentita la CU, approva il Piano annuale di gestione del Cinghiale (denominato in seguito PA-cinghiale).
2. Il PA-cinghiale, redatto nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del R.R. n. 1/08 e dal PFVR § 2.5, viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo del cinghiale. Il disciplinare per il prelievo del cinghiale viene approvato ogni anno dal Consiglio, ~~sentiti la CU e la~~ su proposta della CTU e sentita la CU, entro 15 giorni dalla data di inizio di ogni forma di prelievo venatorio del cinghiale.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ATC pubblica i risultati dell'attività di gestione faunistico-venatoria del Cinghiale, riferita all'annata venatoria precedente, rendendoli noti alle categorie interessate

ART. 4 – Accesso al prelievo del cinghiale in forma collettiva

1. Il prelievo del cinghiale in forma collettiva è consentito con la tecnica della braccata e della girata.
2. Il Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta della CTU e sentita la CU, approva un regolamento attuativo che determina: ~~il numero massimo di squadre e gruppi di girata ammissibili per ogni DG~~, i criteri di priorità di accesso per l'ammissione al prelievo in ogni DG che devono tenere conto dei fattori indicati al successivo comma, nonché gli obiettivi gestionali che devono essere raggiunti dai soggetti ammessi, indicati dalla CTU e sentita la CU e determinati dagli indirizzi del PFVR, con relative penalizzazioni in caso tali obiettivi non vengano conseguiti.
3. I fattori che devono essere almeno considerati per definire la priorità di accesso nei DG sono i seguenti:
 - a) sono ammesse le squadre omologhe o gruppi di girata omologhi che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono stati autorizzati al prelievo ~~nelle~~ per almeno due stagioni venatorie ~~precedenti nel corso delle ultime 3 stagioni~~ dall'atto di domanda. Vengono ritenute squadre o gruppi di girata omologhi quelli che mantengono almeno il 51% dei componenti che costituivano le stesse nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente.

Nota: Si ritiene che un anno di attività in un DG non possa essere considerato sufficiente per accreditare la priorità ad un soggetto rispetto ad uno di nuova costituzione che presenta domanda di accesso al prelievo. La proposta di tale modifica è stata anche considerata a seguito dell'annessione all'ATC RN1 di parte del territorio del comune di Sassofeltrio, di cui non si conoscevano puntualmente le caratteristiche e quindi le opportunità di caccia. Pertanto non sembra adeguato accreditare un diritto di priorità ad esercitare il prelievo in un territorio, ancorché non conosciuto, ad una squadra/gruppo di girata solo perché è stata autorizzata in quel contesto per un anno.

Inoltre per analogia a quanto indicato dalla L.R. 8/94 all'art. 35 comma 3 "Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-1999 e 1999-2000"

- b) vengono quindi ammesse le squadre o i gruppi di girata omologhi, aventi i requisiti di cui alla precedente lett. a), che presentano domanda per esercitare il prelievo in DG diverso da quello in cui erano stati autorizzati al prelievo nelle due precedenti stagioni venatorie;
 - c) vengono ammesse le squadre o i gruppi di girata, di nuova costituzione, formate dal maggior numero di componenti residenti nei comuni ricadenti nell'ATC RN1. A parità di tale parametro hanno priorità quelli che annoverano il maggior numero di residenti nella provincia di Rimini. Nel caso di ulteriore parità di merito prevalgono le squadre o i gruppi di girata con il maggior numero di componenti. Nel caso di ulteriore parità prevale quella con il numero di partecipanti più giovani di età (determinata comma sommatoria degli anni di età).
4. I gruppi di girata costituiti esclusivamente dai componenti di una squadra ammessa al prelievo, che hanno presentato domanda per esercitare la caccia nella stessa UG in cui la squadra viene autorizzata, hanno priorità di accesso. Tali gruppi di girata non vengono conteggiati nel numero massimo dei gruppi di girata che l'ATC intende ammettere annualmente in ogni DG.
5. Le squadre, i gruppi di girata che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale nell'ATC RN1 presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno utilizzando gli appositi modelli redatti dall'ATC.
6. Eventuali modifiche alla composizione delle squadre o dei gruppi di girata, che dovranno comunque mantenere il possesso dei requisiti indicati ai precedenti comma, potranno essere presentate all'ATC RN1 una sola volta ed entro e non oltre il ~~30 maggio~~ 31 marzo di ogni anno, fatti salvi i casi documentati di forza maggiore che potranno essere accettati dal Consiglio sentita la CU, utilizzando esclusivamente

apposita modulistica disponibile presso il portale dell'ATC RN1, fatto salvo che possono essere ammessi un massimo di n. 5 cacciatori neoabilitati al prelievo di cinghiale nell'anno in corso entro il 31 agosto di ogni anno.

7. La squadra per poter presentare richiesta di ammissione al prelievo deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere costituita da un minimo di 40 ed un massimo di 80 componenti, compreso il capo squadra e n. 3 sostituti in possesso di qualifica di capo squadra e un misuratore biometrico, aventi i requisiti previsti dal R.R. n. 1/08;
 - b) annoverare tra i componenti almeno il 50% di cacciatori residenti della provincia di Rimini;
8. Il gruppo di girata per poter presentare richiesta di ammissione al prelievo deve avere le seguenti caratteristiche:
 - essere costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 21 componenti, compreso il conduttore di cane limiere e un misuratore biometrico, aventi i requisiti previsti dal R.R. n. 1/08;
 - annoverare tra i componenti almeno il 50% di soggetti residenti della provincia di Rimini, fatto salvo che il gruppo di girata non sia costituito esclusivamente dai componenti una squadra come previsto al precedente comma 4.
9. Un componente di una squadra o di un gruppo di girata non può essere rispettivamente componente di altra squadra o altro gruppo di girata nella Regione Emilia-Romagna, fatto salvo che operi nella stessa UG in cui le squadre o i gruppi di girata vengono autorizzati al prelievo.

Nota: Forse il senso della norma è stato mal interpretato: in quanto con il termine "rispettivamente" si intendeva recepire quanto indicato dal R.R. 1/2008. Pertanto non si ritiene opportuno adottare tale limitazione in contesti esterni al territorio regionale, visto che la norma sembra interpretare l'esigenza di efficientare il prelievo in forma collettiva garantendo nel contempo l'accessibilità al maggior numero di cacciatori.

10. La squadra ed il gruppo di girata sono tenuti a realizzare i censimenti di cinghiale, secondo le modalità stabilite annualmente da apposito protocollo operativo [elaborato dalla CTU](#) approvato ~~dalla CU~~ [dal Consiglio sentita la CU](#), pena l'esclusione dal prelievo.
11. Ogni anno, ~~valutati i requisiti di ogni squadra e gruppo di girata richiedente~~ [seguito di valutazione dei requisiti di ammissione comunicati dalla Regione, sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 4 comma 2 e della pianificazione territoriale come stabilita al precedente art. 2, il Consiglio direttivo](#) l'ATC provvede ad ammettere ~~quelle idonee nei DG, sulla base dei posti disponibili di cui al precedente comma 2 nei DG i soggetti richiedenti.~~
12. Qualora una squadra o un gruppo di girata non vengano ammessi ad operare nel DG richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può proporre agli stessi di operare in un altro DG avente capienza.
13. Successivamente all'ammissione nel DG, l'ATC provvede a delimitare le UG nell'ambito del PA-cinghiale, sentite le squadre ed i gruppi di girata ammessi al prelievo.
14. Prioritariamente vengono ammesse nelle UG individuate rispettivamente le squadre ed i gruppi di girata che nella stagione venatoria precedente hanno svolto il maggior numero di azioni di caccia nel territorio interessato dall'UG, fatto salvo che non raggiungano gli obiettivi gestionali previsti dal regolamento attuativo di cui al precedente comma 2.
15. Quale contributo per la gestione del cinghiale e per gli interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni prodotti dal cinghiale, il Consiglio stabilisce annualmente, successivamente all'approvazione del

PA-cinghiale da parte della Regione, la quota di partecipazione che deve essere versata dalle squadre e dai gruppi di girata ammessi alla gestione e al prelievo.

16. Sulla base dei costi pregressi per la gestione del cinghiale, si stabilisce che la quota di partecipazione, variabile per le squadre tra un minimo di € 3.000,00 ed un massimo di € 12.000,00 e per i gruppi di girata in misura del 50% dei predetti valori, è determinata annualmente dal Consiglio, sentita la CU, tenendo in considerazione ponderalmente i seguenti parametri: entità dei danni causati dal cinghiale alle produzioni agricole nel DG e nelle UG in cui i richiedenti sono stati ammessi al prelievo nella precedente stagione venatoria, esito dell'attività di prelievo riferito alla precedente stagione venatoria, partecipazione alla gestione del cinghiale, caratteristiche della UG (presenza di aree boscate, dimensioni, contatto con aree protette, ecc), abbattimenti di cinghiale effettuati in forma selettiva dai componenti della squadra o dai gruppi di girata nel DG in cui gli stessi operano il prelievo in forma collettiva.
17. Le squadre e i gruppi di girata di nuova costituzione sono tenute a versare un contributo rispettivamente di € 7.000,00 ed € 3.000,00.
18. I gruppi di girata costituiti esclusivamente dai componenti di una squadra, di cui al precedente comma 4, non versano alcuna quota di partecipazione finanziaria.
19. La quota di partecipazione deve essere versata da ogni squadra e gruppo di girata prima del ritiro di qualsiasi documentazione che autorizza il prelievo del cinghiale nelle forme previste.
20. L'introito determinato dal contributo versato dalle squadre va a costituire un capitolo di bilancio dell'ATC destinato all'attività di gestione degli Ungulati.
21. ~~Entro 15 giorni dall'atto di approvazione del Piano annuale di gestione del Cinghiale, e degli atti correlati, da parte della Regione, il~~ Presidente dell'ATC provvede a rilasciare alle squadre di braccata e relativi gruppi di girata, l'autorizzazione per l'esercizio del prelievo in forma collettiva a seguito di atto di autorizzazione nominativa delle squadre da parte della regione entro 5 giorni dalla data di inizio del prelievo consentito dal calendario venatorio.-

ART. 5 – Modalità di prelievo del Cinghiale in forma collettiva

1. Il Consiglio approva annualmente il Disciplinare attuativo di caccia che, oltre a riportare le modalità di prelievo stabilite dal R.R. 1/08 - da quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale - dalle prescrizioni stabilite dalla Regione con gli atti autorizzativi, deve recepire le norme di seguito riportate.
2. La squadra ed il gruppo di girata sono tenute ad eseguire il Piano Annuale di Abbattimento (PAA) entro i valori minimi stabiliti.
3. La tabellazione dell'area di braccata o di girata può prendere avvio dagli orari stabiliti dalle norme vigenti e comunque successivamente alla compilazione del registro di braccata o di girata, forniti dall'ATC, riportante almeno il numero minimo dei componenti previsti per l'esecuzione dell'attività di caccia collettiva.
4. La segnalazione dell'area di caccia al cinghiale in braccata e in girata con le apposite tabelle deve avvenire almeno un'ora prima dell'avvio dell'azione di caccia e comunque nella giornata di esercizio dell'attività.
5. Due aree di caccia in forma collettiva devono essere delimitate da tabelle poste a distanza non inferiore a m. 300 l'una dall'altra.

6. Ogni squadra ed ogni gruppo di girata svolgono l'attività di caccia esclusivamente nell'UG assegnata fatto salvo che i gruppi di girata, a seguito di autorizzazione del caposquadra, possono operare nell'UG di una squadra dello stesso DG.
7. I cinghiali abbattuti durante l'attività di caccia, al termine della giornata di caccia, devono essere tutti recapitati in un punto di raccolta, che la squadra e il gruppo di girata sono tenute ad indicare all'ATC contestualmente al rilascio dell'atto di ammissione al prelievo, ove vengono registrati dal caposquadra o dal conduttore di cane limiere, o dai relativi vice, i dati riferiti ad ogni animale. Resta fermo che vanno rispettate le norme Regionali relative all'igiene degli alimenti (Allegato Tecnico Regolamento regionale sulla gestione degli ungulati in E.R.).

ART. 6 – Prelievo del Cinghiale in forma selettiva

1. Il Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, [su proposta della CTU e sentita la CU](#), approva un regolamento attuativo [efficace pe la stagione venatoria successiva alla data di approvazione dello stesso](#), che determina: il numero massimo di selecacciatori ammissibili per ogni DG, sulla base dei parametri di pianificazione territoriale indicati al precedente art. 2, nonché i criteri di priorità per l'accesso fondati sulla disponibilità a collaborare all'attività di gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul raggiungimento dei relativi obiettivi.
2. I selecacciatori che intendono esercitare il prelievo del Cinghiale in forma selettiva, devono presentare domanda all'ATC RN1, esclusivamente su apposito modulo predisposto dallo stesso, entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. All'atto della domanda il selecacciatore indica il DG ove intende esercitare il prelievo.
4. L'ATC nell'ambito del PA-cinghiale ripartisce i DG in UG nell'ambito delle quali possono essere ammessi ad operare un numero di selecacciatori variabile tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 selecacciatori.
5. I selecacciatori vengono ammessi nel DG, rispetto ai posti disponibili, sulla base di una graduatoria annuale formulata secondo i seguenti criteri riferiti alla gestione e a parametri accessori:
 - a) Criteri gestionali:

➤ Partecipazione all'attività di censimento del cinghiale, per ogni uscita, sino ad un massimo di n. 6	p.ti 2
➤ Collaborazione all'allestimento e manutenzione di mezzi di prevenzione, stabiliti dalla CTU con indicazione del protocollo operativo, sino ad un massimo per intervento di	p.ti 20
➤ Sforzo di caccia (= n. cinghiali abbattuti/uscite effettuate), relativo alla stagione venatoria precedente, pari a 1,00 si assegna il punteggio massimo che viene decurtato di 1 punto ogni riduzione di efficienza pari a 0,10, arrotondato per eccesso o per difetto	p.ti 20
➤ Per ogni uscita di caccia effettuate nella Stagione Venatoria precedente, documentata dal relativo tagliando,	p.ti 0,2
➤ Nessuna uscita effettuata nella stagione venatoria precedente, salvo motivazione giustificata di impedimento all'esercizio venatorio	p.ti -30
➤ Per ogni cinghiale classe 0 abbattuto in forma selettiva nella stagione venatoria precedente nell'ATC RN1	p.ti 15
➤ Per ogni cinghiale classe I o II abbattuto in forma selettiva nella stagione venatoria precedente nell'ATC RN1	p.ti 10

b) Criteri accessori:

- Esercizio del prelievo di ungulati operato in via esclusiva in forma selettiva su cinghiale p.ti 30
p.ti 50
- Domanda presentata nello stesso DG in cui era stato autorizzato nella precedente stagione venatoria p.ti 50
- Domanda presentata in DG diverso da quello in cui era stato autorizzato nella precedente stagione venatoria p.ti- 100
~~p.ti- 40~~
- Numero di anni di esercizio di prelievo di cinghiale in forma selettiva nell'ATC RN1, per ogni anno p.ti 2
- Numero di anni di esercizio di prelievo selettivo di Ungulati nell'ATC RN1, per ogni anno p.ti 1
- Abilitazione al titolo di misuratore biometrico, ai sensi del R.R. 1/08 p.ti 3
- Abilitazione al titolo di conduttore di cane da traccia, ai sensi del R.R. 1/08 p.ti 3
- Abilitazione al titolo di conduttore di cane limiere, ai sensi del R.R. 1/08 p.ti 2
- Abilitazione al titolo di caposquadra per la caccia collettiva, ai sensi del R.R. 1/08 p.ti 1
- Residenza nei comuni dell'ATC RN1 p.ti 20
- Residenza nel territorio della provincia di Rimini p.ti 10
- Residenza nel territorio della regione Emilia-Romagna p.ti 5
- Residenza nella Repubblica di San Marino p.ti 5

6. Qualora in base a tale graduatoria vi fossero pari merito si provvederà a sorteggio per definire l'ammissione nel DG.

7. Sulla base della graduatoria e dei posti disponibili per ciascuna UG, i selecacciatori ammessi scelgono l'UG ove intendono operare annualmente il prelievo in via esclusiva, fatto salvo che per esigenze di contenimento danni alle produzioni agricole i selecacciatori, su indicazione del Responsabile di Distretto, possono operare in tutto il DG in cui sono stati autorizzati.

8. Nell'ambito di ogni UG viene designato un coordinatore, avente titolo di misuratore biometrico e che non può essere il responsabile della squadra o del gruppo di girata autorizzato nel DG interessato, per elezione a maggioranza dei selecacciatori ammessi in tale UG. Il responsabile dell'UG ha il compito di coordinare i selecacciatori ammessi e di fornire loro le informazioni indicate dall'ATC nonché di validare gli abbattimenti realizzati. Il coordinatore può farsi coadiuvare da 1 vice, ogni n. 5 selecacciatori ammessi nell'UG, eletti dai selecacciatori dell'UG. L'ATC-Il Consiglio nomina il coordinatore ed i vice ad insindacabile giudizio.

9. In ogni DG, designato dai selecacciatori dello stesso e nominati dall'ATC dal Consiglio, viene incaricato un responsabile del Distretto che viene coadiuvato dai vice responsabili individuati nei coordinatori di ogni UG.

10. Al responsabile di DG e al coordinatore dell'UG, a fronte della collaborazione resa vengono assegnati un capo gestionale di cinghiale classe 0 o I a titolo gratuito.

11. Ad ogni selecacciatore possono essere assegnati un ~~massimo numero illimitati di capi di n. 5 capi, fatto salvo che come premialità può essere assegnato 1 capo in caccia speciale ogni n. 2 capi abbattuti, per un totale quindi di n. 8 capi totali, a seguito del versamento del contributo previsto al successivo comma.~~

12. L'ammissione al prelievo selettivo di cinghiale determina:

- a) nelle UG assegnate ai gruppi di selecacciatori in via esclusiva il versamento di una quota di partecipazione, stabilita dal Consiglio, imputata tra € 20,00 e 50,00 per cinghiale autorizzato al prelievo. Agli ammessi al prelievo ~~L'ATC il Consiglio~~ concede di abbattere almeno 2 cinghiali con la prima autorizzazione e quindi ulteriori 2 a seguito di autorizzazioni successive ~~fino ad un massimo di n. 6.~~
- b) nell'UGc (ex extra DG), assegnata a tutti i selecacciatori del DG che fanno richiesta, il versamento di € 30,00 che dà la possibilità di accedere al prelievo di n. 2 capi

ART. 7 – Modalità di esercizio del prelievo del cinghiale in forma selettiva

1. Il prelievo selettivo del cinghiale viene esercitato secondo le modalità stabilite dalla Regione e sulla base di apposito disciplinare approvato dal Consiglio su proposta ~~della CU e~~ della CTU sentita la CU, posto che il prelievo nelle UG è organizzato dal Coordinatore dell'UG mentre nell'UGc il prelievo può avvenire esclusivamente da punti di sparo preventivamente individuati ed approvati, il cui accesso è organizzato dal Responsabile del DG.
2. L'ATC RN1 provvede a predisporre il materiale autorizzativo che dovrà essere ritirato dai selecacciatori ammessi o dal Responsabile del DG che provvede a distribuirlo agli ammessi, entro il termine fissato annualmente dal Consiglio sentita la CU ~~la CU~~ pena l'esclusione dall'esercizio del prelievo.
3. Al rilascio del materiale autorizzativo, l'ATC RN1 concede ad ogni selecacciatore l'autorizzazione per l'abbattimento dei cinghiali consegnando le relative fascette inamovibili che dovranno essere apposte al cinghiale abbattuto. A seguito dell'abbattimento di almeno 1 cinghiale, il selecacciatore, previo versamento della quota prevista, può ottenere autorizzazione per il prelievo n. 2 ulteriori cinghiali con rilascio delle relative fascette.
4. Il Consiglio dell'ATC, su proposta della CTU e sentita la CU, propone alla Regione che durante i periodi di caccia consentita al cinghiale in forma collettiva vengano adottate limitazioni in ordine temporale al prelievo in forma selettiva laddove si esercita la caccia in braccata e/o in girata.

TITOLO III - LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

ART. 8 – Gestione dei Cervidi

1. La gestione dei Cervidi è riferita alle specie Capriolo e Daino secondo gli indirizzi del PFVR.

ART. 9 – La gestione faunistica

1. La gestione faunistica è fondata sulla conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio dell'ATC RN1 e sulla conoscenza dei parametri di popolazione del Capriolo e del Daino nonché delle specie in diretto rapporto ecologico con la stessa. Pertanto l'analisi territoriale e i censimenti delle popolazioni di Cervidi sono i presupposti per la pianificazione e quindi per gli interventi gestionali. A tale proposito si adotta il protocollo indicato dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno l'ATC approva la relazione consuntiva riportante l'esito dell'attività di prelievo realizzata durante la precedente stagione venatoria.
3. Entro il 10 maggio di ogni anno l'ATC approva il Piano Annuale di gestione dei Cervidi (PA-cervidi), secondo quanto previsto dal R.R. 1/2008, che contiene anche il Piano di Abbattimento Selettivo

determinato sulla base del protocollo indicato dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene al prelievo del Capriolo, mentre l'abbattimento del Daino è finalizzato all'eradicazione.

ART. 10 – Accesso alla gestione e al prelievo

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno presentano domanda di ammissione alla gestione e prelievo di Cervidi, utilizzando esclusivamente apposito modulo reso disponibile dall'ATC, i selecacciatori abilitati che:
 - a) non sono stati autorizzati al prelievo di Cervidi nell'ATC RN1 nella Stagione Venatoria precedente all'anno di richiesta;
 - b) intendono variare DG rispetto a quello autorizzato nella precedente Stagione Venatoria;
 - c) intendono aggiornare i requisiti per la formulazione della graduatoria di merito (di cui al successivo comma 3);
2. I selecacciatori che sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all'anno di richiesta sono tacitamente ammessi all'esecuzione dei censimenti di Cervidi nel DG già autorizzato nell'ambito del territorio di competenza dell'ATC RN1.
3. A seguito della presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo dei Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi di merito (Gra.Ce) provvisoria, che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti nella seguente tabella.

Titolo	Punteggio
1) Dotazione di base	Punteggio residuo della stagione precedente della Gra.Ce. dell'ATC RN1
2) Residenza anagrafica nell'ATC RN1	+ 10
3) Residenza anagrafica nella provincia di Rimi	+ 5
4) Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG autorizzato nella precedente annata venatoria	+ 20
5) Possesso di abilitazione di conduttore di cane traccia, ai sensi del R.R. n. 1/08	+ 2 (Punti acquisibili "una tantum")
6) Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici, ai sensi del R.R. n. 1/08	+ 2 (Punti acquisibili "una tantum")
7) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo	+ 2 (Punti acquisibili "una tantum")
8) Esercizio del prelievo di Cervidi in forma selettiva autorizzato in un ATC per l'intera Stagione Venatoria precedente alla corrente	+ 2
9) Mancato ritiro del materiale autorizzativo riferito all'assegnazione dell'UG e del P.A. nella Stagione Venatoria precedente, entro i termini stabiliti dall'ATC	- 40 (fatto salvi i casi documentati di grave malattia che impedisce l'esercizio venatorio)

4. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno ~~la Commissione Ungulatiil Consiglio~~ dell'ATC approva il protocollo per la realizzazione dei censimenti annuali [sulla base delle indicazioni tecniche formulate dalla CTU sentita la CU.](#)

5. Per effettuare il censimento il selecciatore deve obbligatoriamente utilizzare binocolo con un minimo di 6 ingrandimenti ed un cannocchiale (lungo) con un minimo 20 ingrandimenti.
6. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno [il Consiglio, su proposta della CTU e sentita la CU](#), ammette all'esecuzione dei censimenti di Capriolo i selecciatori richiedenti nei DG. Qualora vi fosse l'esigenza tecnica di distribuire i selecciatori nei DG per la corretta esecuzione dei censimenti, si provvede in base alla Gra.Ce. provvisoria.
7. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori esclude il selecciatore dall'assegnazione definitiva del DG.
8. A seguito dei censimenti e della definizione del Piano di Abbattimento, viene stabilito il numero dei selecciatori ammissibili in ogni DG che è corrispondente alle UG definite numericamente nel PA-cervidi, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) La SASP media, del territorio destinato al prelievo, delle UG deve essere pari o superiore ad ha. 300;
 - b) Il Piano di abbattimento medio per ogni UG deve essere pari o superiore a 2 caprioli;
9. Qualora i sopra indicati parametri in un DG determinino l'esigenza di ridurre numericamente le UG rispetto a quelle approvate nella Stagione Venatoria precedente [il Consiglio dell'ATC](#), su proposta della [CTU e sentita la CU Commissione Ungulati](#), può non operare tale riduzione.
10. Possono essere ammessi al prelievo di Cervidi, con assegnazione di una UG, coloro che sono iscritti all'ATC RN1.
11. L'ATC ammette in via definitiva i selecciatori nei DG, con priorità a coloro che esercitano il prelievo selettivo di cervidi in via esclusiva, sulla base della Gra.Ce. definitiva, ottenuta dalla sommatoria con i punteggi della Gra.Ce. provvisoria con quelli accreditati dai seguenti parametri:

L'ATC ammette in via definitiva i selecciatori nei DG, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- residenza nell'ATC RN1 con opzione di prelievo dei cervidi in via esclusiva;
- residenza nell'ATC RN1;
- residenza nella provincia di Rimini con opzione di prelievo dei cervidi in via esclusiva nell'ATC RN1;
- residenza nella provincia di Rimini;
- residenza nella Regione Emilia-Romagna o nella Repubblica di San Marino con opzione di prelievo dei cervidi in via esclusiva nell'ATC RN1;
- residenza nella Regione Emilia-Romagna o nella Repubblica di San Marino;
- residenza al di fuori della Regione Emilia-Romagna o della Repubblica di San Marino;

sulla base della Gra.Ce. definitiva, ottenuta dalla sommatoria con i punteggi della Gra.Ce. provvisoria con quelli accreditati dai seguenti parametri:

1) Mancata consegna di schede o materiali riferiti all'attività di prelievo o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell'ATC	- 30
2) Incompleta e/o errata compilazione dei materiali o delle schede	-2 per ogni omissione/errore
3) Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti	+5 tutte le consegne puntuali
	-2 non tutte puntuali
4) Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa (sono esclusi i casi in cui	-30

venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	
5) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa uguali o inferiori a 5 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-20
6) Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall'ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 6 e le 10 (sono esclusi i casi in cui venga presentata certificazione medica attestante l'impossibilità di operare il prelievo)	-10
7) Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato	+3
8) Abbattimento dei "classe 0" assegnati	+4 per ogni capo
9) Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (<i>mandibole consegnate puntualmente e ben preparate</i>)	tra +3 e -3 per ogni trofeo
10) Qualità del trofeo dei maschi abbattuti (valutata da specifica Commissione sulla base di protocollo stabilito dalla Commissione Ungulati)	tra +5 e -5 per ogni trofeo
11) Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell'abbattimento effettuato (<i>manca di firma nella scheda di abbattimento Responsabile di Distretto</i>)	-15
12) Mancata firma del rilevatore biometrico nella scheda di abbattimento	-10
13) Corretta segnalazione di avvenuto ferimento	+1 per ogni intervento con segnalazione corretta attestata dal Recuperatore +3 se conclusa con animale recuperato
14) Uscite in censimento secondo le indicazioni dell'ATC	+ 2 per ogni uscita obbligatoria +3 per ogni uscita facoltativa
15) Abbattimento di maschi al posto di femmine/piccoli	-20
16) Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata	-15
17) Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli	-10
18) Partecipazione all'attività di misurazione biometriche e verifiche dei reperti ossei	+ 3
19) Applicazione parziale o errata del protocollo di censimento (a carico del Responsabile di DG-cervidi)	-10
20) Accompagnamento dei selecacciatori tirocinanti, per ogni uscita (fino max. p.ti 20)	+2
21) Firma di validazione apposta a schede di abbattimento incomplete o errate (a carico del Responsabile o del Vice Responsabile di DG-cervidi)	-1 per ogni scheda
22) Collaborazione annuale Responsabili di DG	+15
23) Collaborazione annuale Vice Responsabili di DG	+5
24) Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall'ATC	Sino ad un massimo di +30 stabiliti dall'ATC

12. La Gra.Ce., che viene pubblicata dall'ATC nel proprio sito (www.atcrimini1.com), può essere contestata dal seleggiatore, solo rispetto ai punti accreditati nella stagione venatoria di riferimento, attraverso istanza inoltrata all'ATC RN1 entro 15 giorni dalla di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine si intende che la Gra.Ce., come pubblicata, è accettata dal Seleggiatore il quale pertanto non può produrre più alcuna contestazione.
13. Entro 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni [il Consiglio su proposta della CTU e sentita la CU](#)~~la Commissione Ungulati~~ risponde motivatamente alle istanze di contestazione, riconoscendo o rigettando le stesse e quindi aggiornando nel caso la Gra.Ce.
14. Entro il 15 maggio di ogni anno il seleggiatore che ha svolto i censimenti può produrre rinuncia scritta all'ATC di esercizio del prelievo dei cervidi per la S.V. corrente. In tal caso non viene adottata alcuna penalizzazione nella Gra.Ce.
15. Qualora per 3 anni consecutivi un seleggiatore non viene autorizzato al prelievo viene escluso dalla Gra.Ce.
16. Sulla base della Gra.Ce. definitiva, approvata dalla Commissione Ungulati, i seleggiatori di ciascun DG scelgono le UG in rapporto alla graduatoria di merito, fatto salvo che vi sia accordo tra gli stessi.
17. Per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 1/08, in ogni DG ~~la CU~~[il Consiglio](#) nomina un capo distretto e un vice ogni 6 seleggiatori, arrotondati per difetto e per eccesso, [sino ad un massimo di 3](#), autorizzati nel DG stesso, sulla base delle candidature presentate dai seleggiatori del relativo DG.
18. Successivamente all'approvazione della Regione del PA-cervidi, vengono assegnati ad ogni seleggiatore i capi oggetto di prelievo sulla base della Gra.Ce., fatto salvo quanto previsto al successivo comma 21.
19. L'assegnazione annuale dei capi di capriolo viene realizzata, nell'ambito di ogni DG-cervidi, seguendo la graduatoria della Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento:
- maschi adulti e maschi subadulti;
 - femmine
 - piccoli.
20. Prioritariamente vengono assegnati al seleggiatore avente diritto capi di classi di età e sesso diversi.
21. A coloro che non siano mai stati autorizzati da una Provincia o Regione ad esercitare il prelievo di Capriolo in una UG per un'intera stagione venatoria ovvero vengano ammessi al prelievo di capriolo per la prima volta successivamente al conseguimento dell'abilitazione al titolo di cacciatore di Ungulati con metodi selettivi, denominati in seguito tirocinanti seleggiatori, viene assegnato nel primo anno di attività un capo, con onere di contributo economico definito annualmente dall'ATC.
22. L'assegnazione dei capi comporta la seguente riduzione di punteggio nella graduatoria:
- | | |
|--|----------|
| a) CP Maschio adulto (classe II) | p.ti- 30 |
| b) CP Maschio subadulto (classe I) | p.ti- 15 |
| c) CP Femmina adulta e subadulta (classe I e II) | p.ti - 8 |
| d) CP Piccolo (classe 0) | p.ti - 4 |

22bis I punteggi sopra indicati possono essere incrementati, annualmente [dalla Commissione Ungulati dal Consiglio sentita la CU](#), di una percentuale variabile tra il 50 e il 100% nel caso l'assegnazione venga attribuita a coloro che non esercitano il prelievo selettivo di capriolo in via esclusiva

23. I capi assegnati, che sono accettati o rifiutati in toto, non possono essere ceduti.
24. Nell'ambito del PA-cervidi ad ogni selecciatore non possono essere assegnati oltre i 5 capi per annata venatoria, comprensivi dei capi gestionali di cui al successivo art. 12.
25. Dal PA-cervidi sono decurtati, prima dell'assegnazione ai selecciatori titolari di UG-capriolo, i capi gestionali di cui al successivo art. 12.
26. I capi del PA-capriolo che non assegnati ai selecciatori titolari di UG-capriolo sono destinati alla caccia speciale con assegnazione prioritaria ai selecciatori del DG in cui ricade la UG stessa e quindi agli altri selecciatori ammessi infine ai non ammessi dall'ATC RN1 in base alla graduatoria.
27. Annualmente l'ATC pubblica i risultati dell'attività di gestione faunistico-venatoria, riferita all'annata venatoria precedente, rendendoli noti alle categorie interessate.
28. Il selecciatore assegnatario di una UG-capriolo e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il disciplinare attuativo che norma le modalità di prelievo nonché ad accompagnare eventuali cacciatori per il prelievo di capi previsti in base alla caccia speciale.
29. Quale contributo per l'attività di gestione del capriolo, l'ATC stabilisce annualmente la quota di partecipazione che ogni selecciatore a cui viene assegnata una UG-capriolo e il relativo piano di prelievo è tenuto a versare per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività. Tale quota, stabilita dal Consiglio, è compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 200,00 a cui si aggiungono € 30,00 o € 20,00 per accedere rispettivamente al prelievo di un Maschio e di una Femmina/giovane nell'UGc.
30. L'autorizzazione per l'accesso al prelievo di capriolo deve essere ritirata da ogni selecciatore, dal rispettivo Responsabile di Distretto, alla data stabilita annualmente dalla CU e comunque non oltre il termine dei successivi 30 giorni dalla data di inizio del periodo di caccia, decorsi i quali si intende l'automatica rinuncia di accesso al prelievo da parte dell'interessato che non ha provveduto a ritirare il materiale autorizzativo.
31. Le quote introitate dall'ATC, di cui al precedente comma, sono destinate ad un capitolo di spesa del bilancio dell'ATC riservato alla gestione degli Ungulati.

ART. 11 – Modalità di esecuzione del prelievo

1. Il prelievo selettivo è consentito in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto da punto fisso.
2. I tirocinanti selecciatori, di cui all'art. 9 comma 21, possono esercitare il prelievo esclusivamente accompagnati da un selecciatore autorizzato dall'ATC RN1, con esperienza almeno triennale, preferibilmente appartenente allo stesso DG-capriolo in cui ricade l'UG del tirocinante.
3. Le modalità dettagliate per svolgere il prelievo selettivo dei Cervidi sono riportate nel disciplinare attuativo che prevede, oltre quanto riportato nella normativa vigente, i seguenti aspetti:
 - a) Le modalità di segnalazione dell'uscita e del rientro della giornata di prelievo;
 - b) La tipologia e i contenuti del verbale giornaliero di attività;
 - c) La modalità di accesso giornaliero nell'UGc, coordinata dal Responsabile di DG;

- d) Le modalità di accertamento del capo abbattuto, che devono prevedere: la comunicazione del selescacciatore di avvenuto abbattimento al Responsabile di Distretto o, solo nel caso in cui questi non risulti reperibile, al Vice Responsabile che è tenuto comunque a dare informazione della circostanza al Responsabile di Distretto; la compilazione della scheda di abbattimento; l'apposizione di marca inamovibile; la documentazione fotografica;
- e) L'individuazione dei punti di raccolta dei capi abbattuti, nel numero di almeno 1 per ogni DG-capriolo;
- f) Le modalità e i tempi attraverso cui i capo distretto devono trasferire le schede giornaliere di uscita ed i verbali di attività;
- g) Le modalità per l'accompagnamento dei cacciatori autorizzati nei casi previsti;
- h) Le modalità e i tempi entro cui devono essere consegnati i reperti ossei;
- i) Le modalità di segnalazione dei capi feriti e i relativi interventi di recupero.

ART. 12 – Capi gestionali

1. L'ATC può impiegare personale volontario per svolgere alcune attività riferite all'organizzazione e alla gestione dei Cervidi. In particolare individua e incarica le seguenti figure, aventi le funzioni previste dal R.R. n 1/08, dal presente regolamento e stabilite annualmente dal Piano Annuale di gestione:
 - a) i Capo distretto;
 - b) i vice capo distretto;
 - c) i recuperatori di capi feriti.
2. Quale rimborso per le collaborazioni rese l'ATC assegna a tali figure annualmente capi da prelevare, sulla base dell'impegno profuso nell'anno precedente, nell'ambito del PA-cervidi.
3. Ad ogni Responsabile di DG viene assegnato un maschio giovane (classe I)
4. Ad ogni vice Responsabile di DG viene assegnata una femmina (classe II o I) o un piccolo (classe 0) rispetto all'impegno profuso valutato dal capo distretto e dalla Commissione Tecnica.
5. Ad ogni conduttore abilitato al recupero dei capi feriti che offre la disponibilità di realizzare il servizio vengono assegnati i seguenti capi di capriolo, che verranno prelevati nei DG-capriolo indicati dall'ATC:
Ad ogni conduttore abilitato al recupero dei capi feriti che offre la disponibilità di realizzare il servizio vengono assegnati i seguenti capi di capriolo, oltre ad un rimborso spese che viene determinato dal Consiglio dell'ATC, che verranno prelevati nei DG-capriolo indicati dall'ATC:
 - a) Per lo svolgimento da 1 a 3 servizi di recupero: un classe 0
 - b) Per lo svolgimento di oltre 4 servizi di recupero: una femmina.
6. Le modalità di prelievo dei capi gestionali sono omologhe a quelle dei capi del PA-cervidi.

TITOLO IV – NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 13 – Derghe

- 1) Per la stagione venatoria 2019/20, sono ammessi al prelievo di Ungulati tutti coloro che hanno diritto secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ATC RN1 vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono già stati autorizzati nella Stagione Venatoria 2018/19.

- 2) Per la stagione venatoria 2019/20 i gruppi di girata costituiti esclusivamente dai componenti della squadra, di cui all'art. 4 comma 4, possono presentare domanda, su modello predisposto dall'ATC, entro 15 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento.
- 3) L'ATC per la S.V. 2019/20, sentita la CU e la CTU, entro 40 giorni successivi alla data di adozione del presente regolamento, in deroga, approva:
 - a) la delimitazione dell'UG per il prelievo del cinghiale in forma collettiva e selettiva, secondo quanto previsto all'art. 2, con relativa assegnazione ai soggetti ammessi;
 - b) la delimitazione dell'UG per il prelievo del capriolo, secondo quanto previsto all'art. 2, con relativa assegnazione ai selecacciatori ammessi;
 - c) il regolamento attuativo, di cui all'art. 4 comma 2 e art. 6 comma 1, con definizione degli obiettivi che ha efficacia dalla corrente stagione venatoria.
- 4) Coloro che hanno presentato domanda di accesso al prelievo di ungulati per la prima volta nell'ATC RN1 per la stagione venatoria 2019/20 saranno ammessi sulla base di quanto previsto al precedente comma 3.

ART. 14 – Attuazione del Regolamento

1. Il presente regolamento ha efficacia a seguito di [di controllo di legittimità ex L.R. 8/94 Art. 32 bis comma 5](#)~~nulla osta da parte della Regione Emilia-Romagna.~~
2. Per quanto attiene alla Graduatoria di merito dei Cervidi per quanto previsto all'art. 9 comma 3 punto 1) della tabella, la dotazione di base, in prima applicazione del presente regolamento, viene accreditata con il 20% del punteggio posseduto da ogni selecacciatore al 30 luglio 2019.

ART. 15 - Norme accessorie

3. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al R.R. n. 1/2008, oltre a quanto riportati dagli atti amministrativi della Regione Emilia-Romagna in merito.